

COMANDO/UFFICIO (1)

VERBALE DI DICHIARAZIONI SPONTANEE(2)

dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (art 350 c.p.p.)

L'anno ____ alle ore ____ del giorno ____ del mese di ____ in
____ presso ____ viene redatto il presente
verbale.

VERBALIZZANTI

_____ appartenenti al Comando in intestazione

PARTE /PERSONA NEI CUI CONFRONTI VENGONO SVOLTE LE INDAGINI

_____, nato a _____ il
_____ e residente a _____ in via
_____ n. _____ riconosciuto/a a mezzo
_____ (3).

La **persona sottoposta ad indagini** viene resa edotta che:

nel processo penale è obbligatorio il ricorso alla difesa tecnica;

al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'indagato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo;

l'indagato ha comunque facoltà di:

- presentare memorie e richieste scritte al Pubblico Ministero;
- produrre documenti;
- avvalersi delle indagini difensive;
- depositare documentazione relativa alle investigazioni del difensore;
- chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine;
- presentarsi per rilasciare dichiarazioni;
- chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio;

ha, inoltre, l'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al patrocinio gratuito a spese dello Stato, con l'avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata.

Ai sensi ed agli effetti di cui alla Legge 30.07.1990 nr.217 e successive modificazioni ed integrazioni, la P.G. informa che è assicurato il patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale per la difesa del cittadino non abbiente imputato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Può essere ammesso al patrocinio predetto chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 9.296,22 Euro*.

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante. In caso, i limiti sono elevati a 1033,00 Euro per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato.

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

L'istanza per ottenere il patrocinio indirizzata al P.M. o al Giudice per le Indagini Preliminari competente, redatta su carta semplice, deve essere corredata da prescritta documentazione.

L'ammissione al beneficio se non revocata comporta la gratuità del giudizio nei termini indicati dalla legge medesima.

* L'importo è aggiornato periodicamente a norma dell'art. 77 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Ai sensi dell'art. 161 c.p.p. la polizia giudiziaria invita la parte a dichiarare o ad eleggere domicilio, nel territorio dello Stato, per le notificazioni, avvertendola che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini, ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore questa, dichiara: “

Le dichiarazioni sono state rese nelle seguenti circostanze⁽⁴⁾:
_____”.

⁽⁵⁾E' presente il difensore di fiducia o d'ufficio Avv. _____ del foro di _____ con studio in via _____ ⁽⁶⁾.

LA PARTE DICHIARA INOLTRE

“ _____”.

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte, termina alle ore _____ odierne⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾.

I VERBALIZZANTI

IL DIFENSORE

LA PARTE

- (1) Inserire l'indirizzo, il CAP ed i numeri di telefono e di fax del reparto
- (2) La polizia giudiziaria può ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita l'utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'art. 503 comma 3. Può procedere anche un agente di P.G. (art 350 c.p.p. comma 7).
- (3) Solo nel caso di persona sottoposta ad indagine; no nei confronti di detenuti.
- (4) Specificare le circostanze di tempo e di luogo in cui la persona, nei cui confronti vengono svolte le indagini, ha chiesto di rilasciare le dichiarazioni spontanee. I verbalizzanti non faranno domande di alcun tipo e si limiteranno a prendere atto di quanto dichiarato. La copia del presente verbale non si rilascia alla parte; si deve dare atto se la persona consulta appunti o documenti.
- (5) Precisare se è presente in quanto è importante in ordine all'utilizzabilità.
- (6) E' vietato a coloro che intervengono agli atti di fare segni di approvazione o di disapprovazione. Quando assiste al compimento degli atti, il difensore può presentare al P.M. (in questo caso alla P.G. ndr.) richieste, osservazioni e riserve delle quali è fatta menzione nel verbale (art. 364 comma 7 c.p.p.).
- (7) Non deve essere rilasciata copia, salvo che l'A.G. acconsenta e il difensore rinunci al deposito.
- (8) L'atto deve essere depositato entro 3 gg ai sensi dell'art. 366 c.p.p., salvo che il P.M. disponga, con decreto, altrimenti.